

COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002, e del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003 e dalla Legge Regione Veneto n. 24 del 25.09.2009.

Art. 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel seguente regolamento hanno il seguente significato:
 - a. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
 - b. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra.
 - c. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
 - d. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
 - e. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
 - f. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba a loculo.
 - g. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
 - h. per **ossario comune** si intende il luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
 - i. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad raccogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. "(v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
 - j. per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

CAPO II FERETRI

Art. 3

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

Art. 4

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 del medesimo D.P.R., ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificati dal personale a ciò delegato dall'ASL del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza del feretro, a garanzia della sua integrità e contenuto, sarà apposto un sigillo sullo stesso.

Art. 5

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07-02-2002.
2. Per l'**inumazione**:
 - a. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09-07-2002.
 - b. I feretri estumulati da loculo o cappella, dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).
3. Per la **tumulazione**:
 - a. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).
 - b. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27,28,29 e 30 del D.P.R. 285/90.
 - c. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 1285/90.
4. Per la **cremazione**:
 - a. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura

debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09-07-2002.

- b. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km, dal Comune di decesso.
 - c. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, l'addove il trasporto superi i 100 Km, dal Comune di decesso.
5. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
 6. Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardano il rifascio (paragrafo 2 Circ. Min. Sanità 10/98).
 7. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.
 10. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità della salma ivi stabile.

Art. 6

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 7

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con proprio decreto (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo o alla chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Art. 8
Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino al raggiungimento della destinazione.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 12 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma, che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

Art. 9
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione e del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 49.

Art. 10
Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizione di bisogno.

CAPO IV
CIMITERI

Art. 11
Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27-07-1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri comunali di CORREZZO/MACCACARI, RONCANOVA, GAZZO VERONESE e SAN PIETRO IN VALLE.

Art. 12
Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.

Art. 13
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 14
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90)
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 15
Ricevimento delle salme

1. Nei cimiteri del Comune di Gazzo Veronese debbono essere ricevute:
 - a. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Gazzo Veronese, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto.
 - b. Salme delle persone morte fuori del Comune di Gazzo Veronese, ma aventi in esso, in vita la residenza.
 - c. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nei cimiteri di Gazzo Veronese.
 - d. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita e residenti nel Comune di Gazzo Veronese.
 - e. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita nati o antecedentemente residenti nel Comune di Gazzo Veronese.
 - f. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma nati o aventi antecedentemente la residenza del Comune di Gazzo Veronese.

- g. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Gazzo Veronese e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
- h. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10-09-1990.
- i. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

Art. 16 **Criteri di assegnazione**

1. Nei cimiteri, le fosse ed i loculi vengono assegnati in ordine consecutivo in relazione alla collocazione del loculo (fila 1, fila 2, fila 3, fila 4), soltanto al momento del decesso, previa richiesta di un familiare del defunto.
2. E' ammessa la concessione di loculi a persone in vita, sole, residenti nel Comune di Gazzo Veronese, le quali non abbiano in vita parenti del terzo grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 75esimo anno di età.
3. Per favorire la vicinanza del defunto al proprio coniuge o suo convivente o congiunto entro il primo grado di parentela, al momento del decesso è consentita, al familiare richiedente in vita che abbia compiuto il 70esimo anno di età, la concessione di due loculi nuovi vicini (salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dall'Amministrazione).
4. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o su convivente o congiunto è consentita la concessione di due loculi retrocessi vicini.
5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

Art. 17 **Diritto al seppellimento**

1. Il diritto al seppellimento riguarda la sola salma del defunto indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, la sola persona in vita avente i requisiti di cui al precedente art. 16 nonché la salma della persona indicata dal concessionario di cappella di famiglia al momento della richiesta di tumulazione.
2. In presenza di situazioni di particolare gravità od emergenza, il Sindaco può autorizzare il concessionario a collocare nel loculo concessionato la salma di un defunto diverso da quello indicato nell'atto di concessione, previa modifica del medesimo atto.
3. Il diritto al seppellimento in cappella è esteso alle salme degli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario entro il 3° grado, al coniuge, ai conviventi, ai suoceri, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
4. Gli eredi del concessionario deceduto, entro un anno dal decesso dello stesso devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In difetto, provvede a tale designazione l'Ufficio individuando l'erede la cui residenza risulti essere la più prossima alla Sede Municipale.
5. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
6. E' vietata cessione del diritto d'uso di fosse, loculi, cappelle, cellette ossario e nicchie cinerarie tra privati.

Art. 18
Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale, che annualmente provvede a definire gli importi.

Art. 19
Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - a. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - b. Copia del presente Regolamento.
 - c. L'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - d. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - e. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - f. Il registro delle cremazioni di cui all'art. 57.
 - g. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 20
Piano Regolatore Generale

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T. U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27-07-1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei servizi dell'ASL competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - a. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguare proiezioni, da formulare anche in base dai dati resi noti dagli organismi competenti.
 - b. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - c. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - d. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
 - e. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 21

Autorizzazioni

1. I permessi per sepolture in campi d'inumazione sono rilasciati a domanda, e formalizzati mediante specifica autorizzazione.
2. Alle sepolture a sistema di inumazione si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima (vedi allegato "A" fino al 6° grado), quanto testamentaria.
5. L'autorizzazione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 22

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - a. Sepolture individuali in fosse, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie
 - b. Sepolture in cappelle per famiglie, Enti e collettività
2. La concessione di cappelle ad uso di sepoltura per famiglie, Enti e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.
4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal Presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.
6. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 23

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 22, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a. da ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6° grado;

- b. dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c. dal coniuge;
 - d. dai generi e dalle nuore;
 - e. dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al T. U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione e risultare negli archivi anagrafici comunali.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finchè, il titolare mantiene tale qualità.
 4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione della documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.
 5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Art. 24 **Atto di concessione**

1. Il rilascio della concessione è regolato da apposito contratto.
2. Il seppellimento di salme in cappelle private è soggetto a semplice autorizzazione dell'Ufficio, rilasciata a domanda.
3. L'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - b. L'inizio e la fine della concessione.
 - c. La durata.
 - d. Il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario.
 - e. Il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad esservi accolti.
 - f. I diritti, gli obblighi e oneri cui è soggetto il concessionario, le eventuali prescrizioni tecniche del manufatto e le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 25 **Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche a Società legalmente costituite.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite nel presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

Art. 26 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni per le sepolture private in campi d'inumazione sono temporanee ed hanno la durata di minimo anni dieci.
2. Le concessioni per sepolture private in loculi sono temporanee, hanno la durata di anni trenta e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni 20, dietro versamento del corrispettivo pari al 50% del costo di concessione del loculo vigente al momento della richiesta.
3. Le concessioni per sepolture private in cellette ossario e nicchie cinerarie sono temporanee ed hanno la durata di anni trenta.

4. Le concessioni di cappelle sono temporanee, hanno la durata di anni novantanove e sono rinnovabili a domanda per ulteriori anni novantanove.
5. La durata delle concessioni perpetue di loculi, rilasciate anteriormente al 21.10.1975, si intende rideterminata in anni novantanove.
6. La concessione decorre dalla data della relativa domanda.
7. Alla scadenza della concessione le fosse nei campi di inumazione, i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie, tornano nella piena disponibilità del Comune: I manufatti insistenti sulle fosse sono restituiti ai familiari che ne facciano espressa richiesta scritta.

Art. 27

Tariffe e modalità di pagamento

1. Tutte le sepolture da effettuarsi nei cimiteri del Comune di Gazzo Veronese sono soggette al pagamento di una tariffa, salvo i casi:
 - a. Di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, come attestato dai servizi Sociali.
2. Il pagamento della tariffa dovrà essere eseguito prima del rilascio della concessione, ovvero nel caso di proroga della concessione ai sensi del precedente art. 26, prima della scadenza della medesima o con il rilascio del rinnovo della concessione.
3. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi e per un massimo di n. 6 rate mensili.

Art. 28

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata negli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso del decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 23, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 23 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non si stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 29

Cessazione della Concessione

1. Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

Art. 30

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri ai sensi del successivo Capo VII, previa comunicazione agli interessati, provvederà il Comune, collocando i medesimi rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune, se previsto.

Art. 31

Rinuncia e retrocessione

1. La rinuncia alla concessione di fossa, loculo o cappella comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
2. Si dà corso a rinuncia solo in caso di fossa, loculo o cappella liberi da salma, e previa richiesta scritta del concessionario.
3. Non è consentita la rinuncia alla concessione di cellette ossario e cinerarie.
4. Al concessionario che volontariamente rinunci alla concessione, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato dedotto del 20% per il primo anno e del 10% per ogni anno successivo o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese. Le spese per l'eventuale liberazione da salma della fossa, loculo o cappella, sono a carico degli aventi interesse.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 32

Revoca

1. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero e se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale, con spese per la traslazione a carico del Comune.
3. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario qualora noto e in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del cimitero per la durata di giorni 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno indicato, la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti di esso.

Art. 33
Decadenza

1. La concessione viene a decadere qualora la fossa, il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria vengano per qualsiasi motivo lasciati liberi per traslazione della salma o dei resti mortali, nonché:
 - a. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
 - b. Quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
 - c. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - d. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
 - e. Quando la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di abbandono e/o di incuria dei manufatti, o per morte degli aventi diritto.
 - f. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - g. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro un ragionevole termine, notificata allo stesso.
3. In caso di inadempienza il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio, notificato al concessionario.
4. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni.
5. La decadenza della concessione di fossa, celletta ossario o nicchia cineraria comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
6. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.
7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione, nulla sarà dovuto al concessionario.

Art. 34
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere ovvero il loro restauro, secondo opportunità, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35
Concessioni pregresse

1. Il Comune, con riferimento alle concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio, in quanto rilasciate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, può stabilire la modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione juris tantum, della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

CAPO VI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 36 Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria dei cimiteri.

Art. 37 Inumazione

1. Le sepolture a sistema di inumazione sono soggette ad autorizzazione, su richiesta degli aventi diritto.
2. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento.
3. Il tempo ordinario di inumazione è di anni 10.
4. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
6. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e morte del defunto.
7. Il Comune può disporre la sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti con altra tipologia di manufatto, fornendo le specifiche tecniche in ordine a fattura e materiali. Le spese per la realizzazione e posa in opera del manufatto sono interamente a carico della persona autorizzata, ovvero del concessionario.
8. La manutenzione dei cippi e dei manufatti e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico degli autorizzati ovvero dei concessionari. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al precedente art. 25.

Art. 38 Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
 - a. Inumazione ordinaria decennale
 - b. Inumazione straordinaria quinquennale e seguito di estumulazione
 - c. Inumazione ordinaria di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni
 - d. Inumazione ordinaria di arti.
2. I cimiteri possono essere dotati di campi per inumazioni private.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Art. 39 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo V del presente regolamento.
3. Il tempo ordinario di tumulazione è di 30 anni, prorogabili di ulteriori 20 anni.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R. e dall'art. 16 della Circ. Min. Sanità n. 24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

Art. 40 **Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta scritta dei famigliari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.
2. Il responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:
 - a. Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b. Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumulare;
 - c. Qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo privato di collocazione definitiva della salma, ovvero, nel caso di salma destinata ad essere ospitata in cappella privata, al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo temporaneamente occupato (da altra salma). Sono in ogni caso a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazione e traslazione della salma.
4. Qualora il concessionario non dovesse procedere alla tumulazione in sepoltura privata entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione definitiva del loculo assegnato provvisoriamente.
5. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

CAPO VII **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

Art. 41 **Esumazione ordinaria**

1. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in minimo di 10 anni, ridotto a 5 nel caso di inumazione di resti mortali.
2. Le prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono applicate secondo quanto previsto dagli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.7.1998, e dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

Art. 42

Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per sessanta giorni, allo scopo di permettere agli interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali.
4. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa comunicazione scritta o telefonica ai familiari che lo abbiano richiesto.
5. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata, la stessa sarà ricollocata nella fossa di originaria inumazione ovvero, se previsto, sarà inumata nel campo degli indecomposti.
6. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionari ai famigliari che ne facciano richiesta.
7. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune che ne sostiene gli oneri.

Art. 43

Esumazioni straordinarie

1. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto alla prevista scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di esumazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati, sono effettuate dagli interessati per conto proprio. Se disposte dal Comune gli oneri si intendono a carico dello stesso.
3. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL competente e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 44

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione, e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Si definisce straordinaria l'estumulazione di una salma effettuata anticipatamente rispetto alla prevista scadenza trentennale:
 - a. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 87 D.P.R. 285/90)
 - b. A richiesta dei familiari interessati per il trasporto della salma in altra sede, subordinatamente all'autorizzazione del responsabile del Servizio incaricato (art. 88 D.P.R. 285/90).
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e secondo la programmazione del servizio cimiteriale
5. L'ufficio provvederà con congruo anticipo ad avvertire i singoli concessionari della imminente scadenza della concessione, allo scopo di consentire l'eventuale rinnovo della stessa, ovvero alla traslazione dei resti in altra sede.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia.
7. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionari ai famigliari che ne facciano richiesta.

8. Sono vietati gli spostamenti di feretri all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione di quelli destinati ad essere tumulati in cappelle di famiglia private, ovvero in loculi retrocessi.
9. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono assicurate dal Comune che ne sostiene gli oneri.
10. Le operazioni di estumulazione straordinaria, autorizzate per conto ed interesse di privati, sono effettuate dagli interessati per conto e a spese proprie. Se disposte dal Comune, gli oneri si intendono a carico dello stesso.

Art. 45

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione della salma, raccolte nelle attività di esumazione ed estumulazione.
2. Qualora gli aventi diritto non ne richiedano il collocamento in sepoltura privata, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

Art. 46

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, fissato rispettivamente in 10 e 20 anni ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b) del DPR 254/2003
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - a. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere
 - b. Trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso campo di inumazione o, se previsto, nel campo degli indecomposti.
 - c. Cremazione.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, previa richiesta dei familiari sono soggetti:
 - a. Ad inumazione, qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente del solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art. 3, comma 5 e 6 del DPR 254/03.
 - b. A cremazione, purchè in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente del solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art. 3, comma 5 e 6 del DPR 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. I resti mortali di salma per i quali sussiste disinteresse dei famigliari, vengono inumati.
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, e/o nell'immediato intorno del contenitore e del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.98, paragrafo 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - a. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
 - b. 2 anni nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni dovrà essere cosparso di particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali.
9. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione dell'Ufficio.

Art. 47

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del DPR 254/03.

Art. 48

Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, debbono darne preventivo avviso all'Ufficio comunale al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'Ufficio.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni e esumazioni devono essere conservati presso l'Ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Decorso tale termine, in difetto di reclamo, gli oggetti preziosi rinvenuti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VIII CREMAZIONE

Art. 49

Oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge 30.3.2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regione Veneto n. 24 del 25.9.2009 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, per come modificato ed integrato dalle norme successive.
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 50

Registro per la cremazione

1. Ai sensi della legge Regione Veneto n. 24 del 25.9.2009 è istituito il registro comunale per le cremazioni.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di

essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a. numero progressivo e data;
 - b. cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c. modalità di espressione della volontà;
 - d. eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e. cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene assegnata l'urna;
 - f. cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
 - g. spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.

Art. 51

Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri

1. A norma di quanto previsto dalla Legge 30.3.2001 n. 130, l'autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto;
 - b. iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c. in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. La volontà delle persone di cui al punto c) del precedente comma può essere manifestata, sia all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, sia all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto, previo accertamento della identità e della qualità dei dichiaranti da parte del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione. In ogni caso, l'ufficiale di stato civile che riceve la suddetta dichiarazione provvede ad inoltrarla immediatamente all'altro ufficiale di stato civile per i provvedimenti di competenza.
4. L'Ufficiale di stato civile del comune di decesso non può rilasciare l'autorizzazione alla cremazione se prima non ha acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure, in caso di morte improvvisa o

sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di detta autorità che rechi espressa indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. La cremazione dei cadaveri può essere eseguita esclusivamente in un forno crematorio autorizzato.

Art. 52

Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a. Tumulata;
 - b. Inumata;
 - c. Conservata all'interno di un cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d. Consegnata ad un soggetto affidatario, per la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Le ceneri possono altresì essere disperse nel cinerario comune del cimitero, se il defunto ha espresso volontà in tale senso nelle forme di legge oppure nel caso in cui i familiari non provvedano per altra destinazione.

Art. 53

Tumulazione dell'urna cineraria

1. La tumulazione di urna cineraria può essere effettuata in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in un loculo, nel rispetto del vigente regolamento per la sepoltura nei cimiteri comunali.
2. La sepoltura in un loculo può avvenire anche in presenza di un feretro o nel caso in cui il loculo sia già stato concesso per la sepoltura di un feretro.
3. La sepoltura di cui al punto 2 deve essere espressamente autorizzata dal servizio comunale preposto; l'autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto e previo accertamento della situazione di fatto, per garantire il rispetto delle norme nazionali e locali in relazione alle sepolture nei cimiteri ed a tutela dei concessionari dei loculi cimiteriali. In ogni caso, se il loculo in questione è già stato concesso in uso a persona ancora vivente, il richiedente la suddetta autorizzazione deve acquisire il nulla osta di detto concessionario; se il loculo è già occupato da un feretro, è necessario che l'interessato acquisisca il nulla osta del parente o della maggioranza dei parenti di pari grado più prossimi della persona già sepolta.
4. Il tempo di tumulazione dell'urna cineraria in sepolture già concesse in uso non può superare il periodo concessorio principale.
5. Sul tumulo deve essere apposta apposita targa in materiale resistente recante il nome e cognome e le date di nascita e morte della persona di cui si conservano le ceneri, a cura e spese di chi ha richiesto la tumulazione dell'urna.

Art. 54

Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione in area cimiteriale è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri, per cui le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
2. L'inumazione avviene in campo comune ed è soggetta alle norme nazionali, regionali e comunali relative all'inumazione in genere.
3. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contrassegnata da un cippo in materiale lapideo recante le indicazioni ordinariamente previste per le inumazioni nei

cimiteri comunali, con spese a carico dei familiari del defunto.

Art. 55 **Affidamento delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. L'espressione di volontà del defunto e l'individuazione del soggetto affidatario, quindi, devono avvenire con le forme e le modalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che autorizza la cremazione e che conserverà la documentazione relativa all'affidamento di cui ai commi successivi.
2. Per l'affidamento dell'urna il soggetto o i soggetti affidatari devono presentare all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione, ovvero dove sono conservate le ceneri, apposita istanza nella quale devono essere dichiarate:
 - a. la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, con indicazione del cimitero dove dovrà eventualmente essere apposta la targa di commemorazione di cui al successivo art.10 ;
 - b. i dati anagrafici della persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale, nonché di dati identificativi del defunto;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri con espresso consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d. la conoscenza della facoltà di rinunciare all'affidamento con conseguente consegna dell'urna al servizio cimiteriale del comune di decesso o di ultima residenza del defunto o al complesso crematorio, con eventuali spese a carico dell'affidatario;
 - e. la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e della necessità di porre in essere delle precauzioni per evitare la profanazione dell'urna;
 - f. la inesistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli personali determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Il soggetto affidatario, con la sottoscrizione del suddetto documento, si impegna altresì a comunicare al comune di decesso ogni sua variazione di residenza, qualora intenda conservare l'urna presso la propria abitazione.
4. Dell'affidamento materiale con consegna dell'urna sigillata alla persona di cui alla lettera b) del precedente comma, viene redatto apposito verbale in triplice originale, di cui uno viene conservato presso l'impianto crematorio, uno viene trasmesso al comune di decesso ed uno viene consegnato al soggetto affidatario e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Si dà atto che, a norma dell'art. 3, comma 4, lettera f) della legge 30.3.2001 n. 130, il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa disposizione dell'autorità sanitaria.
5. L'eventuale rinuncia all'affidamento da parte del soggetto affidatario deve risultare da dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno non comporta anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990. In caso di necessità e convenienza, può essere disposta dal competente servizio comunale la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.
7. L'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che ha autorizzato la cremazione provvede a conservare la documentazione relativa all'affidamento, annotando in apposito registro i dati anagrafici del defunto, quelli dell'affidatario e la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Se l'affidatario ha la residenza in altro comune o comunica il cambiamento di residenza, l'ufficiale

di stato civile deve trasmettere copia della comunicazione o dell'atto di affidamento all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dell'affidatario.

Art. 56 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 che sono: il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava regolarmente iscritto.
2. In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell'apposita area posta all'interno del cimitero.
3. Per procedere alla dispersione delle ceneri, il soggetto o i soggetti espressamente individuati in vita dal defunto, devono presentare apposita istanza all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione, dalla quale devono risultare:
 - a. dati anagrafici e la residenza dei richiedenti;
 - b. la dichiarazione del luogo dove saranno disperse le ceneri;
 - c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell'urna vuota o delle modalità di smaltimento della stessa;
 - d. il nulla osta dell'Ente competente per la zona interessata dalla dispersione o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l'autorizzazione viene dato senza fini di lucro.
4. L'ufficiale di stato civile rilascia autorizzazione e provvede alla conservazione della documentazione relativa alla dispersione delle ceneri con le stesse modalità previste al comma 7 dell'art. 7 del presente regolamento in relazione all'affidamento dell'urna cineraria. Se per la zona dove viene chiesto di disperdere le ceneri è competente il Comune di Gazzo Veronese, il nulla osta di cui alla lettera d) del comma precedente è compreso nell'autorizzazione alla dispersione.

Art. 57 **Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Gazzo Veronese è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. nei cinerari comuni di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - b. in aree pubbliche a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c. nei fiumi o in altri corsi d'acqua, purché in zone libere da natanti e manufatti;
 - d. in aree naturali, appositamente individuate nell'ambito delle zone di propria
 - e. competenza dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione;
 - f. in aree private, purché al di fuori dei centri abitati e all'aperto e con il consenso dei proprietari, che, in ogni caso, non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. In ogni caso, la dispersione è vietata nei centri abitati, per come individuati dal vigente Codice della Strada.
3. Per l'individuazione delle aree di cui alla lettera e) del precedente comma relative all'ambito del territorio comunale è competente la Giunta Comunale.

Art. 58
Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Le spese per la realizzazione della targa e la sua apposizione saranno poste a carico dell'affidatario delle ceneri. Le spese per l'apposizione della targa saranno poste a carico del soggetto affidatario, ove esistente. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 59
Registri cimiteriali

1. In ogni cimitero comunale deve essere predisposto apposito registro nel quale, in relazione ai defunti citati nella targa di cui all'articolo precedente, devono essere evidenziati:
 - a. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - b. i dati anagrafici e la residenza dell'eventuale affidatario, con descrizione del
 - c. luogo dove verrà tenuta l'urna cineraria;
 - d. l'eventuale luogo di dispersione delle ceneri.
2. (I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Veneto per le competenze ad essa spettanti.)

Art. 60
Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 61
Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Gazzo Veronese si impegna a collaborare con il suddetto Ente per promuovere l'informazione dei cittadini residenti nel proprio territorio comunale circa le diverse pratiche funerarie, anche in relazione agli aspetti economici, con particolare riferimento alla cremazione e all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 62
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente capo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 130 del 30.3.2001 "la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire (da Euro 2.582,28 ad Euro 12.911,42).

CAPO IX POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 63 Orario di apertura

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Sono esposti al pubblico, all'ingresso del cimitero, eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente regolamento comunale.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.

Art. 64 Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
3. A tal fine il Comune può mettere a disposizione spazi presso i propri immobili da adibire temporaneamente a Sale del Commiato.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio.

Art. 65 Manifestazioni

1. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 66 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, ed in specie:
 - a. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b. Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnino persone non vedenti
 - c. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati
 - d. Introdurre oggetti irriverenti
 - e. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo o con il culto dei morti
 - f. Consumare cibi e bevande
 - g. Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi
 - h. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi
 - i. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori
 - j. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione
 - k. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari
 - l. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei famigliari interessati
 - m. Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui o lavori senza autorizzazione dei concessionari

- n. Danneggiare e/o deturpare manufatti
 - o. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni
 - p. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e/o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 67 **Deposizione di fiori**

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purchè questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi, una volta avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.
3. Nei periodi opportuni in tutti i cimiteri avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 68 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.**

1. Il concessionario è tenuto ad iscrivere sulle sepolture il nome, il cognome, la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti mortali o ceneri.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.
4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.
5. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi e simboli nelle forme, misure, colore e materiali autorizzati.
6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 69

Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. Alle persone in stato di ubriachezza
 - b. Alle persone abbigliate in maniera indecorosa od indecente
 - c. A coloro che intendono svolgere attività di questua
 - d. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 70

Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 71

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

1. Compete al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente l'Ufficio per qualsiasi tipo di lavoro da eseguirsi all'interno dei cimiteri.
3. E' vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali.
5. Nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, dal 28 ottobre al 4 novembre, alle imprese non è consentita l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri.
6. E' vietato alle imprese entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio su richiesta motivata.
7. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 72

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque vi si trovi all'interno.
2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - b. ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.

- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno che al di fuori dell'orario di lavoro.
 - b. ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o delle ditte.
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi.
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi e divieti individuati del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1. Il Sindaco, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per meriti, opere di ingegno o servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

Art. 74

Registro delle operazioni cimiteriali

- 1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Art. 75

Banca dati dei defunti

- 1. E' istituita la banca dati dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
- 2. La banca dati, in forma cartaceo e/o elettronico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportate:
 - a. Le generalità del defunto
 - b. Il numero della sepoltura
 - c. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

Art. 76

Banca dati delle concessioni

- 1. E' istituita la banca dati delle concessioni, in formato cartaceo ed elettronico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato allegato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma. La previgente normativa regolamentare cessa di trovare applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 78

Estraneità in caso di contenzioso

1. Il Comune dichiara la propria preventiva estraneità ad azioni legali che dovessero sorgere in caso di contenzioso tra privati aventi diritto nella controversia.
2. In presenza di controversia tra privati aventi diritto il Comune si atterrà allo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra i medesimi, ovvero fintantoché non sia intervenuta una sentenza di ultima istanza passata in giudicato.
3. Il Comune dà altresì per inteso che ogni azione promossa da privato sia dallo stesso adottata in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli eventuali cointeressati ed aventi diritto, come riconosciuti a mente degli artt. 74, 75, 76, 77, (vincolo di parentela) del Codice Civile.

Art. 79

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco nomina il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, individuando nel relativo decreto le funzioni e competenze da attribuirsi.

Art. 80

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano i servizi in materia di Polizia Mortuaria.

Art. 82

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata ai competenti Uffici e agli operatori nei servizi di Polizia Mortuaria.
2. Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.

I VINCOLI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74, 75, 76 e 77 cc).

Art. 74 (Parentela). – La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). – Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). – Nella linea retta di computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela). – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado IV Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti

	II Grado	Fratelli Sorelle
	III Grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
COLLATERALI	IV Grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
	V Grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
	VI Grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

- Parentela in linea retta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
- Parentela in linea collaterale: persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
- Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.
- La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.